

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

del

COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del disposto di cui al comma 8 dell'art. 21-*bis* dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Pavia, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento, di seguito denominato Collegio.

Art. 2 – Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio è organo di coordinamento tra i Dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli organi Centrali dell'Ateneo e le strutture dipartimentali per le materie di interesse generale.

2. Il Collegio svolge funzioni di consulenza e di istruttoria nei confronti del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta di Ateneo, in ordine alle problematiche di pertinenza dei Dipartimenti, con specifico riferimento a:

- programmazione dell'attività di ricerca scientifica;
- destinazione delle risorse finanziarie per la ricerca scientifica;
- organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo;
- formulazione del bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene alle spese per ricerca;
- istituzione, attivazione, disattivazione e modifiche delle strutture dipartimentali;
- costituzione e/o riordino dei Centri interdipartimentali;
- attivazione e disattivazione di consorzi o di altre iniziative attinenti la ricerca cui l'Ateneo partecipi;
- valutazione delle credenziali scientifiche dei Dipartimenti;
- rapporti tra le strutture dipartimentali;
- rapporti delle strutture dipartimentali con strutture interne ed esterne all'Ateneo in un'ottica finalizzata alla tutela del ruolo istituzionale dei Dipartimenti;
- cambiamento di afferenza ai settori scientifico disciplinari da parte dei docenti.

3. Il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta di Ateneo ed il Nucleo di Valutazione possono altresì richiedere al Collegio dei Direttori di Dipartimento specifici pareri su ulteriori problematiche di potenziale interesse per i Dipartimenti. In ogni caso, i pareri richiesti al Collegio dei Direttori di Dipartimento si intendono acquisiti se non adottati entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta da parte degli organi di Governo.

4. Il collegio può altresì formulare agli Organi di governo proposte in ordine alle problematiche di cui al comma 2.

Art. 3 – Organi del Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Sono organi del Collegio:

- l'Assemblea;
- il Coordinatore;
- la Giunta.

Art. 4 – L'Assemblea

1. L'Assemblea del Collegio è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università di Pavia. All'atto della costituzione di ogni nuovo Dipartimento, il Direttore diviene componente di diritto dell'Assemblea.
2. Alle sedute dell'Assemblea possono altresì partecipare, senza diritto di voto e sulla base di modalità individuate collegialmente dai Segretari Amministrativi di Dipartimento, tre rappresentanti dei Segretari Amministrativi.
3. I rappresentanti dei Segretari Amministrativi di Dipartimento sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. All'Assemblea compete, in via generale, lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. La seduta per l'elezione del Coordinatore è convocata dal decano del Collegio.
2. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta; in ogni caso decade alla scadenza del proprio mandato di Direttore di Dipartimento.
3. Il Coordinatore designa all'interno del Collegio un Vice coordinatore, che lo sostituisce nell'esercizio delle relative funzioni nel caso di assenza o temporaneo impedimento.
4. Il Vice coordinatore viene nominato con Decreto del Rettore e decade con il Coordinatore.
5. Il Coordinatore del Collegio è componente di diritto del Senato accademico.
6. Al Coordinatore spettano funzioni di indirizzo, direzione, programmazione e coordinamento delle attività del Collegio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta di cui al successivo art. 6; sovrintende all'attività dei Gruppi di Lavoro eventualmente costituiti ai sensi del disposto di cui al successivo art. 7 e mantiene i rapporti con gli Organi accademici.

Art. 6 – La Giunta

1. In considerazione della complessità e rilevanza delle funzioni attribuite al Collegio e atteso l'elevato numero di componenti dell'Assemblea, è costituita la Giunta del Collegio, cui è demandato lo svolgimento di funzioni istruttorie con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento nonché di diretta collaborazione con il Coordinatore per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. La Giunta si compone di non meno di cinque componenti del Collegio in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, designati dall'Assemblea su proposta del Coordinatore.
3. La Giunta decade con la cessazione del mandato del Coordinatore. In ogni caso, ciascun componente decade nel momento in cui conclude il mandato di Direttore di Dipartimento.

Art. 7 – Gruppi di lavoro

1. Per l'esame di specifiche problematiche ed in vista della relativa discussione presso l'Assemblea, possono essere costituiti, su proposta del Coordinatore, specifici Gruppi di lavoro.

2. I Gruppi di lavoro sono costituiti dai componenti dell'Assemblea e possono essere integrati, sulla base delle problematiche da esaminare e delle specifiche competenze eventualmente necessarie, da uno o più esperti esterni al Collegio.

3. Per ogni Gruppo di lavoro, il Coordinatore provvede a designare un Referente che presiede al coordinamento, alla direzione ed alla programmazione delle relative attività.

Art. 8 – Svolgimento delle sedute

1. L'Assemblea del Collegio si riunisce previa convocazione del Coordinatore, sulla base di un calendario proposto dallo stesso all'inizio di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere della Giunta.

2. L'Assemblea può altresì essere riunita dal Coordinatore previa richiesta di almeno un quarto dei componenti.

3. Il Coordinatore, previa acquisizione del parere favorevole dell'Assemblea, può altresì invitare alle sedute, per l'esame di specifiche problematiche e senza diritto di voto, figure istituzionali e componenti di altri organi dell'Università.

4. La Giunta si riunisce previa convocazione del Coordinatore, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

5. I Gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento si riuniscono previa convocazione del relativo Referente.

6. Delle sedute dell'Assemblea e della Giunta deve essere redatto apposito processo verbale.

7. Il verbale viene redatto dal Coordinatore, coadiuvato nell'esercizio delle relative funzioni da un segretario verbalizzante.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal componente dell'Assemblea ovvero della Giunta con minore anzianità nel ruolo e, in subordine, con minore anzianità anagrafica.

9. Per la validità e lo svolgimento delle sedute si applicano in via analogica ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di funzionamento degli Organi collegiali, di cui al Titolo V del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Pavia ed emanato con decreto del Rettore.

2. Le modificazioni al presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea e successivamente ratificate dal Senato Accademico.

3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Pavia.